

REGOLAMENTO SUSSIDI UNIVERSITARI, PER ATTIVITÀ SPORTIVE O CULTURALI EXTRASCOLASTICHE

ART. 1 – SUSSIDIO UNIVERSITARIO – NOZIONE GENERALE

Sono istituiti i sussidi per l'iscrizione all'Università, rivolti a Soci di età compresa tra i 18 e i 30 anni compiuti. Tali Sussidi si devono intendere come erogazione una tantum, secondo i massimali specificamente indicati per ciascuna tipologia.

| Denominazione | Contributo di Euro |
|------------------------------------|---------------------------|
| Primo anno di laurea triennale | € 100,00 |
| Primo anno di laurea specialistica | € 100,00 |

ART. 2 – SUSSIDIO UNIVERSITARIO

I sussidi per l'iscrizione all'Università saranno erogati stanti i requisiti che seguono:

- presentazione di un documento di iscrizione all'Università. E' fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di chiedere documentazione integrativa e informazioni supplementari al richiedente. Comportamenti ostantivi possono comportare il rifiuto della richiesta di sussidio;

Il Socio deve consentire eventuali controlli disposti dalla *Mutua* e fornire alla stessa ogni informazione relativamente alla richiesta di liquidazione del sussidio.

ART. 3 – SUSSIDI PER ATTIVITÀ SPORTIVA O CULTURALE EXTRASCOLASTICA – NOZIONE GENERALE

Sono istituiti i sussidi per attività sportiva o culturale extrascolastica, rivolti a Soci di età compresa tra i 18 e i 30 anni e figli/e di Soci di età compresa tra i 6 e i 18 anni.

E' stato istituito un sussidio per attività sportiva per gli "over 65 anni"

Ogni Socio o figlio/a di Socio ha diritto a beneficiare di tali sussidi per un importo annuale una tantum pari a € 25,00, potendo ottenere alternativamente un sussidio per attività sportiva o un sussidio per attività culturale extrascolastica.

Si precisa che, in caso di nuclei familiari dove gli aventi diritto sono due o più, il massimale annuo è pari a € 50,00, usufruibile da due distinti beneficiari per l'importo di € 25,00 ciascuno.

| Sussidi per attività sportiva o culturale extrascolastica | | |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Denominazione</u> | <u>Contributo di Euro</u> | <u>Massimale</u> |
| Sussidio per attività sportiva | € 25,00 | Massimale annuo complessivo pari a € 25,00 per Socio o figlio/a di Socio ed è pari a € 50,00 per nucleo familiare |
| Sussidio per attività culturale extrascolastica | € 25,00 | |

Non saranno in ogni caso concesse erogazioni o rimborsi in relazione a corsi realizzati dalla BANCA DI CREDITO COOPERATIVO, o dalla Mutua direttamente o per mezzo di intermediari.

Il Socio deve consentire eventuali controlli disposti dalla Mutua e fornire alla stessa ogni informazione relativamente alla richiesta di liquidazione del sussidio.

ART. 4 – SUSSIDIO SPORTIVO

I sussidi per attività sportiva saranno erogati stanti i requisiti che seguono:

- presentazione di un documento di iscrizione ad associazione sportiva per l'anno sociale in corso. E' fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di chiedere documentazione integrativa e informazioni supplementari al richiedente. Comportamenti ostativi possono comportare il rifiuto della richiesta di sussidio;
- in caso di figlio minore, registrazione dello stesso nel database della Mutua.

Il Socio deve consentire eventuali controlli disposti dalla *Mutua* e fornire alla stessa ogni informazione relativamente alla richiesta di liquidazione del sussidio.

ART. 5 – SUSSIDIO CULTURALE

I sussidi per attività culturale saranno erogati stanti i requisiti che seguono:

- presentazione di un documento di iscrizione a corsi di musica, studio esterno all'attività scolastica ordinaria, approfondimento culturale, a pagamento o meno, di durata almeno trimestrale. E' fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di chiedere documentazione integrativa e informazioni supplementari al richiedente,. Comportamenti ostativi possono comportare il rifiuto della richiesta di sussidio;
- in caso di figlio minore, registrazione dello stesso nel database della Mutua.

Il Socio deve consentire eventuali controlli disposti dalla *Mutua* e fornire alla stessa ogni informazione relativamente alla richiesta di liquidazione del sussidio.

ART. 6 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Al fine della determinazione dei termini per la presentazione di richiesta dei sussidi di cui ai precedenti articoli:

- Ove non sia deducibile dalla documentazione consegnata, la data di iscrizione agli istituti universitari viene definita convenzionalmente al 31/12 del primo anno accademico
 - viene definito come termine perentorio di consegna per le richieste di sussidio universitario, sportivo, culturale extrascolastico il 90° giorno successivo alla data di iscrizione all'attività. In caso di iscrizione ad istituto universitario, ove questa non sia deducibile dalla documentazione consegnata, il termine ultimo di consegna della richiesta di sussidio è fissato al 30/3 dell'anno successivo a quello di iscrizione
- Trascorsi questi termini il sussidio non è più erogabile.

ART. 7 – GESTIONE MUTUALISTICA

Alla fine di ogni anno sociale, in base alle risultanze di bilancio e all'andamento complessivo delle erogazioni relative ai sussidi istituiti con il presente regolamento, il Consiglio di Amministrazione della *Mutua* apporgerà variazioni alle condizioni previste. Le variazioni possono riguardare sia l'importo dei sussidi che le condizioni di accesso ai medesimi da parte degli Associati. Dette variazioni saranno attuate con l'inizio dell'esercizio successivo. La comunicazione delle predette variazioni avviene entro e non oltre il 15 dicembre di ciascun anno.

ART. 8 – DISPOSIZIONI ESECUTIVE

Il Socio è tenuto ad osservare le norme di funzionamento e le disposizioni di attuazione del presente regolamento emanate dal Consiglio di Amministrazione della *Mutua* e portate a conoscenza del Socio.

Il Socio, con la sottoscrizione della domanda di ammissione alla *Mutua*, si impegna all'osservanza delle presenti norme regolamentari.

ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel testo di questo Regolamento, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Regolamento in vigore dal 22 febbraio 2024 e successive modifiche

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 febbraio 2024